



Lodi, 12 Ottobre 2015

Prot. N. 40665/2015

Cat.01 Cl.06

## ORDINANZA N° 508/2015 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

**OGGETTO: Provvedimento contingibile ed urgente inerente la prevenzione ed il contenimento dei fenomeni acuti di inquinamento atmosferico con particolare riferimento alla concentrazione di PM10 nel territorio comunale di Lodi.**

### IL SINDACO

- ❑ Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la Deliberazione di C.C. 24 Giugno 2003 n° 85 riguardante i criteri e procedure per l'adozione di provvedimenti di emergenza per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico;
- ❑ Visto il D.Lgs. 13 Agosto 2010 n. 155 -"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" - che in particolare, all'art.3 prevede che le regioni e le province autonome provvedano a sviluppare la zonizzazione del proprio territorio ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente o ad un suo riesame, nel caso sia già vigente, per consentire l'adeguamento ai criteri indicati nel medesimo d.lgs.155/2010.
- ❑ Richiamata la Deliberazione di G.R. n.2605 del 30 Novembre 2011 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. 13.08.2010, n. 155 – Revoca della deliberazione G.R. n. 5290/07 ed approvazione della zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente, come definita nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in conformità ai criteri indicati nell'Appendice 1 al D.Lgs.155/2010;
- ❑ Richiamato l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della d.G.R. n.7635 del 11 Luglio 2008, riguardante le ulteriori disposizioni inerenti le modalità di attuazione delle nuove misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli, ai sensi della L.R. 11 dicembre 2006 n.24 art. 13 e 22. Terzo provvedimento attuativo inerente gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori.
- ❑ Richiamata la Deliberazione di G.R. n.8/9958 del 29 Luglio 2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare – Introduzione dell'obbligo di apposizione delle vetrofanie sugli autoveicoli - Modifica e integrazione della deliberazione di G.R. n.5290/07 (Suddivisione in zone del territorio regionale per l'attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria);
- ❑ Vista la Deliberazione di G.R. n.X/2578 del 31 Ottobre 2014 "Attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria, nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere dal mese di ottobre 2015";



- ❑ Richiamato l'allegato 1 parte integrante e sostanziale della d.G.R. del 31.10.2014 n.2578, riguardante nuove misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinati in attuazione del piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e ai sensi della L.R. 11 dicembre 2006 n.24 art.13;
- ❑ Preso atto della necessità di recepire le misure e i provvedimenti relativi alla circolazione veicolare stabiliti dalla Regione Lombardia, stante l'inserimento del territorio del Comune di Lodi nella zona del territorio lombardo caratterizzata da elevata densità di emissioni di PM10 primario, Nox e COV, nonché da maggiori densità abitativa, industriale e di traffico e disponibilità di trasporto pubblico locale organizzato;

## ORDINA

- ❑ Nel periodo **15 Ottobre 2015 ÷ 15 Aprile 2016**, dal **lunedì** al **venerdì** (festivi infrasettimanali esclusi), dalle ore **07.30** alle ore **19.30**, è istituito all'interno della porzione di territorio comunale delimitata dal seguente perimetro:
  - ❑ Via Cavallotti intersezione P.le Crema
  - ❑ V.le Milano rotatoria Via Torino/S.P.202
  - ❑ Via Torino intersezione Via Bologna
  - ❑ P.za Savarè intersezione Via Perugia
  - ❑ Via Napoli intersezione Via del Belgiardino (lungo fiume)
  - ❑ Via Fè intersezione Via Minoia
  - ❑ Via del Sandone intersezione S.S. (Emilia)
  - ❑ V.le Europa intersezione V.le Pavia
  - ❑ V.le Europa intersezione Via della Marescalca
  - ❑ V.le Europa intersezione Via Di Vittorio
  - ❑ V.le Europa intersezione Via Raffaello Sanzio
  - ❑ Via Buoizzi intersezione Via Di Vittorio (rotatoria)
  - ❑ Via Haussman intersezione Via Maestri del Lavoro
  - ❑ Via Maestri del Lavoro (uscita parcheggio Centro Commerciale Lodi)
  - ❑ Via Rossa intersezione S.S.9 (Emilia)
  - ❑ Via della Baroncina intersezione S.S.9 (Emilia)
  - ❑ S.S.9 intersezione Via Lutero
  - ❑ Via S.Colombano intersezione P.le Olimpia/Via Dalla Chiesa
  - ❑ V.le Piacenza intersezione S.S.9 (Emilia)
  - ❑ Via Massena intersezione Via Terzaghi
  - ❑ Via Massena intersezione Via Cremonesi

il divieto di **circolazione**, esteso alle seguenti **categorie di veicoli a motore**:

- Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive (veicoli detti "Euro 0 benzina");
- Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/ CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel");

Rimane esteso, su tutto il **territorio della Regione Lombardia**, il provvedimento di **fermo permanente 0/24** da Lunedì a Domenica (**ovvero senza data di termine del provvedimento**) per le seguenti categorie di veicoli:

- **Motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi di classe Euro 0;**

- ❑ Deroga alle prescrizioni riguardanti il transito è, in ogni caso, prevista per le seguenti categorie di veicoli:
  - Veicoli elettrici leggeri da città;
  - Veicoli ibridi e multimodali;



- Micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- Veicoli alimentati a diesel (gasolio) dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (filtri FAP) sia per dotazione di fabbrica sia per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. (N.B. Per efficace sistema di abbattimento delle polveri sottili si intende un sistema FAP in grado di garantire un valore di emissione del particolato pari o non inferiore al limite fissato per gli Euro 3).
- Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60 c.4 del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art.215 del D.P.R. N.495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo C.d.S.), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della *Fédération Internationale des Véhicules Anciens* (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- Veicoli classificati come macchine agricole di cui all'articolo 57 del D.L. n.285/1992;
- Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n.97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- Veicoli di pronto soccorso sanitario;
- Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) - fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con D.G.R. 15/06/2007 n°4924 e con D.G.R. 27/12/2007 n°6418 e con D.G.R. 29/07/2009 n°9958;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- Autovetture targate CD e CC;
- Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, quali gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (es. luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per servizi di mensa);
- Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario a consentire il deflusso degli stessi dalle aree pubbliche allo scopo destinate ed al successivo raggiungimento del proprio domicilio;
- Veicoli utilizzati dagli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni) limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- Veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n.332 del 03 Febbraio 1998;
- Veicoli utilizzati da personale medico/medico veterinario in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia, ecc.) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- Veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavori;
- Veicoli utilizzati dai ministri di culto di qualsiasi confessione per l'esercizio delle proprie funzioni;



- Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  - Veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art.116 del D.L. n°285/92;
  - Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;
- ❑ E' da intendersi altresì parte integrante della presente ordinanza ogni eventuale ulteriore deroga stabilita in materia dalla Giunta Regionale.
- ❑ I **controlli** sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuate dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale. La **sanzione** prevista per l'inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell'art.27 della L.R. n.24/2006
- ❑ **Spegnimento motori**  
Si applicano su tutto il territorio regionale per il periodo dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016 i seguenti obblighi:
- a) lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
  - b) lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e a mezzo di ogni altro regolamentare sistema di comunicazione all'utenza. L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

## DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

## DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio**

Il SINDACO  
**Simone UGGETTI**